



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
L'Aquila

**INTESA TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO E LE
OO.SS. REGIONALI SCUOLA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/13 DI CUI AL
D.M. N. 74 DEL 10 AGOSTO 2012**

- 1) Qualora il MIUR abbia assegnato posti a classi di concorso aventi graduatorie esaurite, detti posti vanno assegnati in proporzione alla maggiore disponibilità esistente nelle varie classi di concorso o tipologia di posto, tenuto conto dei posti residuati in organico di diritto, dopo i movimenti per l'A.S. 2012/2013 detratti i posti già assegnati dal decreto delle immissioni in ruolo. Ad ogni classe di concorso o tipologia di posto non può essere assegnato più di un posto, tranne il caso in cui sia soddisfatta ciascuna classe di concorso o tipologia di posto relativa al grado di istruzione considerato.
- 2) La ripartizione di cui al punto 1) dovrà essere effettuata prioritariamente nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuola ed in subordine verso altri ordini o gradi di istruzione in proporzione al numero di posti/cattedre residuati dopo i trasferimenti, detratti i posti già assegnati dal D.M. n. 74/2012 e dovrà essere valutata in riferimento alla possibilità che non si determini soprannumero.
- 3) In caso di pari disponibilità di posti delle classi di concorso, la ripartizione dei posti stessi non utilizzata viene fatta a favore delle classi di concorso che hanno ottenuto il minor numero di posti assegnati complessivamente, secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2). In caso di ulteriore parità si assegna il posto alla classe di concorso o tipologia di posto la cui graduatoria ad esaurimento e la relativa graduatoria del concorso ordinario hanno congiuntamente presenti un maggior numero di aspiranti.
- 4) Analogamente si procede per la ripartizione dei posti di sostegno tra i diversi ordini e gradi di istruzione e tra le diverse aree di sostegno della secondaria superiore e per i posti del personale ATA, tra i diversi profili professionali, secondo i criteri di cui ai punti precedenti.
- 5) L'assegnazione dei posti agli assistenti tecnici viene effettuata seguendo l'ordine della graduatoria unica ed attribuendo i posti medesimi agli aspiranti secondo il punteggio da essi riportato in graduatoria, ferma restando la disponibilità e la stabilità del posto da assegnare nell'area di appartenenza dell'avente diritto.

6) Per i posti relativi ai laboratori degli insegnamenti tecnico-pratici (Tabella C), le disponibilità non assegnate vanno ripartite al 50% tra gli altri laboratori esistenti della Tabella C) e al 50% sulle altre classi di concorso con i criteri di cui ai punti 1) e 2). In caso di mancanza di disponibilità di posti vacanti di cui alla Tabella C), i posti medesimi sono assegnati tutti alle classi di concorso di cui alla Tabella A).

7) L'effettiva disponibilità di posti per le assunzioni a tempo indeterminato viene definita a conclusione delle operazioni di utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA appartenente a classe di concorso o posto in esubero a livello provinciale.

8) Il personale già assunto a tempo indeterminato ai sensi del D.M. n.74/2011, con effetto giuridico dall'1-9-2010 o giuridico-economico dall'1-9-2011, non ha titolo a conseguire la nomina a tempo indeterminato, anche su posti di sostegno, dalla medesima graduatoria ai sensi del D.M. n.74/2012.

9) Per la scuola primaria, considerata l'unicità del ruolo (posto comune e lingua) le nomine a tempo indeterminato sono effettuate, ai sensi del D.M. n. 74/2012, esclusivamente a condizione che, rispetto all'organico di diritto, non risulti una situazione di esubero su posto comune.

10) Per il personale docente l'assegnazione della sede provvisoria di servizio avverrà prioritariamente nei confronti degli aspiranti inclusi nella graduatoria del concorso ordinario. Le precedenze per la scelta della sede di servizio ai sensi della legge n. 104/1992, si applicano al personale interessato come segue:

A) PER I DOCENTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE REGIONALI (Concorsi ordinari):

- Precedenze previste dagli artt. 21 e 33, comma 6, di detta legge per la scelta della sede di servizio in ambito regionale;
- Precedenze previste dall'art. 33, commi 5 e 7, di detta legge per la scelta della sede di servizio in ambito provinciale (per la sola provincia ove risiede il congiunto da assistere);

B) PER IL PERSONALE INCLUSO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI:

- Precedenze previste dagli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, di detta legge per la scelta della sede di servizio in ambito provinciale.

L'Aquila, 27 agosto 2012

PER L'AMMINISTRAZIONE

F.to Il Direttore Generale

F.to Responsabile A.T.P. L'Aquila

F.to Responsabile A.T.P. Pescara

PER LE OO.SS. REGIONALI

F.to CGIL FLC

F.to CISL Scuola

F.to UIL Scuola

F.to SNALS-Confasal

F.to GILDA Unams